



Regolamento di organizzazione della CER “Fondazione Energia bene comune Treviglio”

Articolo 1 - Finalità del Regolamento

1. In esecuzione dello Statuto è approvato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione il presente Regolamento al fine di disciplinare l’organizzazione della Fondazione ad integrazione delle disposizioni statutarie.

Articolo 2 - Ambito di applicazione e modifiche

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento vincolano i membri della Fondazione e gli Organi della Fondazione.
2. Ogni eventuale modifica al presente Regolamento dovrà essere approvata dal Consiglio di amministrazione. Le modifiche al presente Regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte del Consiglio di amministrazione. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto.

Articolo 3 - Partecipazione e membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:
 - i. Fondatori Promotori;
 - ii. Fondatori;
 - iii. Partecipanti.
2. La partecipazione alla Fondazione in qualità di Fondatori e di Partecipanti è aperta e volontaria, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla CER non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale e queste siano piccole e medie imprese (PMI). La Fondazione è effettivamente controllata dai membri persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, com. 1, let. b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT secondo quanto previsto all’art. 1, com. 3 della L. 196/2009, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER.

Articolo 4 - Fondatori Promotori

1. Sono Fondatori Promotori:
 - i. il Comune di Treviglio;
 - ii. la Fondazione Cassa Rurale di Treviglio - Ente Filantropico;
 - iii. la Società Edificatrice di Case Operarie - Società Cooperativa (S.E.C.O. - Società Cooperativa)

Articolo 5 - Fondatori

1. Possono ottenere la qualifica di "Fondatori" gli enti locali e gli enti del terzo settore (ETS) o senza scopo di lucro aventi i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell’art. 22 della Direttiva UE 2018/2001, ivi



compresi il D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, che condividano le finalità della Fondazione e che contribuiscano al fondo di dotazione e al fondo di gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Articolo 6 - Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" i soggetti che, avendo i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva UE 2018/2001, ivi compresi, il D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi. I Partecipanti possono contribuire alla vita della Fondazione mediante la produzione o il prelievo di energia elettrica dai punti di connessione che rilevano per la comunità, ovvero mediante contributi in denaro o con l'attribuzione di beni o attività.
2. Possono far parte della Fondazione, in qualità di Partecipanti, tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia che abbiano requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva UE 2018/2001, ivi compresi gli artt. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022, il DM MASE 414/2023 e il DD MASE 22/2024, per essere membri della CER.

Articolo 7 - Procedura di ammissione

1. Chiunque voglia partecipare alla Fondazione successivamente alla costituzione della stessa deve:
 - i. presentare domanda indirizzata alla Fondazione compilando il modulo di adesione, reso disponibile sul sito della Fondazione e/o del Comune di Treviglio;
 - ii. avere i requisiti previsti dallo Statuto per divenire Fondatori o Partecipanti;
 - iii. dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dei Regolamenti adottati e adottandi, e di impegnarsi ad osservare le Norme statutarie, i Regolamenti e le Determinazioni degli organi della Fondazione;
 - iv. dichiarare di rinunciare alla quota di incentivi che sarebbe ad egli spettante, per destinarla alle attività della Fondazione previste dallo Statuto e dal Regolamento di configurazione;
 - v. dare mandato alla Fondazione per la costituzione e gestione della CER, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, let. e) del Testo integrato autoconsumo diffuso (TIAD), individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 199/2021;
 - vi. (per i membri Produttori) impegnarsi a mettere a disposizione l'impianto alla CER e a esercirlo nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità medesima e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento, impegnandosi altresì a formalizzare tale impegno in un accordo con la comunità conforme ai requisiti richiesti dal GSE e alle condizioni previste da apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione.
 - vii. fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.
2. Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:
 - i. copia fronte e retro del documento d'identità della persona fisica richiedente l'ammissione o del legale rappresentante della persona giuridica richiedente;
 - ii. ultima bolletta per la fornitura di energia elettrica comprensiva dei consumi nell'arco degli ultimi

12 mesi;

- iii. (nel caso di persone giuridiche) copia della deliberazione dell'organo amministrativo competente con cui si autorizza e dispone l'ingresso del soggetto richiedente nella Fondazione o visura camerale aggiornata da cui si desumono i poteri di rappresentanza;
 - iv. (nel caso di persone fisiche) laddove il richiedente l'ammissione intenda avvalersi del criterio di priorità, potrà allegare copia dell'ultima certificazione ISEE;
 - v. (nel caso di persone giuridiche) laddove rilevante ai fini del requisito di priorità, in caso di ente del terzo settore, il richiedente l'ammissione intenda avvalersi del criterio di priorità, potrà trasmettere dichiarazione di iscrizione al RUNTS;
 - vi. (nel caso di ente del terzo settore) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'ente;
 - vii. (per i membri prosumer) scheda dell'impianto recante tutti i dati, le informazioni e i documenti necessari finalizzati all'inserimento dell'impianto nella Configurazione
 - viii. liberatoria ai fini dell'utilizzo dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata del richiedente l'ammissione;
 - ix. (per i membri consumer) mandato dei consumer per la presentazione della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso;
 - x. (per i membri prosumer) mandato dei prosumer per la presentazione della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso;
 - xi. (per i membri prosumer) accordo di dettaglio della messa a disposizione dell'energia prodotta dall'impianto ai fini della condivisione dell'energia;
 - xii. informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
3. Il modello di domanda di ammissione è definito dal Consiglio di amministrazione. Il modello di domanda di ammissione ed i relativi allegati di cui al comma 2) sono resi disponibili sul sito della Fondazione e/o del Comune di Treviglio.
4. Ricevuta la domanda di ammissione il Consiglio di amministrazione potrà, entro 30 giorni, richiedere integrazioni al soggetto richiedente l'ammissione, le quali devono pervenire entro 30 giorni da tale richiesta. Nel caso in cui la richiesta sia per aderire come Fondatore, il Consiglio di amministrazione trasmetterà ai Fondatori Promotori la relativa richiesta.
5. I Fondatori sono ammessi con delibera inappellabile dei Fondatori Promotori adottata con il voto favorevole della maggioranza degli stessi.
6. I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
7. La valutazione dei Fondatori Promotori e del Consiglio di amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione alla Fondazione e su quanto necessario a garantire l'effettività dell'azione della comunità energetica rinnovabile nel fornire benefici ambientali, economici o sociali, secondo quanto previsto al successivo Articolo 8.
8. L'ammissione alla Fondazione, fermo restando il diritto di recesso secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto, è a tempo indeterminato.
9. I Fondatori e i Partecipanti possono essere esclusi secondo quanto previsto dallo Statuto per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dello Statuto stesso.

Articolo 8 - Criteri di priorità nella procedura di ammissione e lista di attesa degli idonei non ammessi

1. I Fondatori Promotori e il Consiglio di amministrazione, nel valutare l'ammissione di nuovi membri, seguono l'ordine temporale di presentazione delle domande, salvo che l'energia e i consumi dei membri siano superiori rispetto all'energia che rileva per la condivisione in immissione.
2. In caso di saturazione dell'energia di condivisione in immissione, i Fondatori Promotori e il Consiglio di amministrazione, al fine di garantire l'effettività dell'azione della Comunità energetica rinnovabile nel fornire benefici ambientali, economici o sociali al contesto territoriale in cui opera, possono rigettare la domanda di ammissione, dandone conto nella comunicazione al richiedente e informandolo che verrà formata una graduatoria di idonei secondo i requisiti di priorità di seguito stabiliti.

Ai fini dell'ingresso, sarà data prevalenza all'ammissione di nuovi membri produttori, vale a dire i soggetti che possiedano un impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile allacciato dopo il 05/08/2024 o in fase di allaccio, oppure che siano titolari dell'autorizzazione alla costruzione di un impianto di produzione dell'energia elettrica rinnovabile. Parallelamente, sarà formata la graduatoria dei nuovi membri consumatori:

- i. in caso di persone fisiche, la graduatoria sarà formata sulla base del valore ISEE più basso. Resta inteso che la presentazione della certificazione ISEE è facoltativa e, in caso di parità di valore dell'ISEE, la Fondazione terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione;
- ii. in caso di persone giuridiche, la Fondazione darà priorità ai soggetti giuridici iscritti al Registro Unico degli enti del terzo settore.

A seguito dell'ammissione di nuovi membri produttori e a seconda della quantità di nuova energia disponibile in immissione, la Fondazione provvederà a contattare i potenziali nuovi membri consumatori ritenuti idonei secondo l'ordine di graduatoria. I soggetti contattati, ai fini dell'adesione, dovranno presentare una nuova domanda di ammissione dichiarando la permanenza dei requisiti già attestati ai fini della precedente ammissione.

Articolo 9 - Produttori Terzi

1. Secondo quanto previsto dallo Statuto, la Fondazione può stipulare accordi con produttori terzi ("Produttori Terzi"), per la messa a disposizione di energia destinata all'autoconsumo. L'accordo deve essere conforme ai requisiti richiesti dal GSE. I Produttori Terzi non entrano a far parte della Fondazione.
2. I Produttori Terzi possono essere grandi imprese e possono svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica.
3. Gli impianti di produzione dei Produttori Terzi devono essere conformi a quanto previsto dalle regole operative adottate dal GSE di cui all'All. 1 al DD MASE 22/2024.
4. Oltre alla sottoscrizione dell'accordo, il Produttore Terzo deve conferire alla Fondazione apposito mandato affinché l'impianto rilevi nell'ambito della Configurazione.
5. Il modello di accordo conforme al presente articolo è adottato dal Consiglio di amministrazione ed è reso disponibile sul sito della Fondazione.

Articolo 10 Contributi

1. Secondo quanto previsto dallo Statuto, il Consiglio di amministrazione delibera l'ammontare della quota di adesione che i Fondatori e i Partecipanti devono versare.
2. Tale quota deve essere determinata entro il 30 giugno di ogni anno e sarà esigibile dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Per i nuovi membri la quota dell'anno in corso, ove prevista, andrà corrisposta al momento dell'adesione.
4. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.
5. Il Consiglio di amministrazione può proporre ai soci contributi straordinari e volontari a copertura dei costi necessari per la realizzazione di progettualità.

Articolo 11 - Regolamento di Configurazione

1. Per la Configurazione a cui fa capo la CER, individuata dalla Cabina Primaria avente codice AC001E01363, il Consiglio di amministrazione adotta, così come previsto dallo Statuto, il Regolamento di configurazione per la destinazione degli importi pagati alla Fondazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva UE 2018/2001, ivi compresi gli artt. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414/2023.
2. In conformità a quanto previsto dallo Statuto, il Regolamento di configurazione dovrà prevedere che detti importi siano destinati prioritariamente alla copertura dei costi di gestione della Fondazione e dovranno assicurare che la quota di energia condivisa espressa in percentuale all'All. 1 del D.M. MASE 414/2023 (la "Quota eccedentaria") dovrà essere destinata a uno specifico fondo sociale per realizzare progetti di finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, ovvero sarà in ogni caso destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese.

Articolo 12 - Esclusione e recesso

1. La maggioranza dei Fondatori Promotori decide, con deliberazione assunta a maggioranza, l'esclusione di Fondatori e dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 - i. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dallo Statuto;
 - ii. condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - iii. perdita dei requisiti di cui allo Statuto.
2. I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con comunicazione al Presidente della Fondazione e con effetto al momento della comunicazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e fermo restando il pagamento da parte del membro receduto di eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli



investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati. Al fine di non arrecare danno ai membri della Fondazione, il recesso dovrà essere comunicato con un periodo di preavviso di 6 mesi.

3. I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 13 - Adozione

1. Il presente Regolamento è stato adottato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 30/06/2025.